

LE NOVITÀ IN CAMPO, TRA MUTUI E CASSA DEPOSITI E PRESTITI

## Ecco risorse e misure straordinarie per le ristrutturazioni edilizie

DI NICOLA MONDELLI

**A**l fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico degli immobili di proprietà pubblica adibiti in particolare all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si registrano in questi giorni - fermo restando le disposizioni relative alla concessione dei mutui per l'edilizia scolastica di cui all'art. 10 e successive modificazioni e integrazioni del decreto legge 12/9/ 2013, n. 104 - due interessanti provvedimenti concernenti: a) la possibilità per gli enti locali di ottenere un cofinanziamento statale, b) l'attribuzione agli enti locali di maggiori poteri in materia di acquisti di beni e servizi e di affidamento dei lavori a ditte specializzate.

**Mutui per l'edilizia scolastica:** ai fini di cui in premessa, il predetto art. 10 disponeva in particolare che le Regioni interessate potevano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con quello

dell'istruzione, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità

e di contenimento delle spese, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e con la società Cassa depositi e prestiti Spa.

**Il ministero delle infrastrutture** e dei trasporti, con un comunicato dello scorso 19 giugno ha infatti reso noto che anche gli enti locali che hanno in corso progetti per gli interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico dei locali adibiti ad uso scolastico potranno a tale fine presentare domanda di cofinanziamento statale per la redazione di progetti. Il cofinanziamento avrà una dotazione di 90 milioni di euro in tre anni potrà essere al massimo dell'80 per cento per ogni progetto. Le domande di ammissione a cofinanziamento potevano essere presentate, per il tramite di una piattaforma predisposta da Cassa Depositi e Prestiti, a partire da ieri e fino alle ore 13,59 del 30 agosto 2019.

**Sempre al fine di garantire, senza** ulteriori ritardi, sia la messa in sicurezza delle migliaia di edifici pubblici adibiti a uso scolastico che ne hanno estremo bisogno sia l'adeguamento antisismico dando assoluta precedenza agli edifici scolastici ubicati nei territori più soggetti a rischio sismico, gli enti locali proprietari degli immobili avranno a disposizione un nuovo importante strumento previsto dall'art. 30-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica, nel testo convertito in legge in seconda lettura dall'Assemblea di Palazzo Madama.

**Il suddetto articolo dispone infatti** che al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti beneficiari di finanziamenti e contributi statali (comuni, province e regioni, ndr) potranno avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'art. 10 del decreto legge n. 104/2013, della società Consip Spa, quanto agli acquisti di beni e servizi, e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimen-

ti per lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia, quanto all'affidamento di lavori di realizzazione.

**Le predette società saranno peraltro** tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi. Qualora la Consip Spa e l'Agenzia nazionale, dispone il secondo comma dell'art. 30-bis, non dovessero provvedere alla pubblicazione degli atti di gara entro il predetto termine di novanta giorni, gli enti locali potranno affidare i lavori indicati in premessa, anche di importo superiore a 200.000 euro e fino a 5.548.000 euro - mediante procedura negoziale con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, manterranno la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

— © Riproduzione riservata —

